

**Accordo di fusione di Capitalia S.p.A.  
in UniCredit S.p.A.**

Il giorno 28 settembre 2007, in Roma,

UniCredito Italiano S.p.A., nelle persone dei Sigg. Marco Vernieri, Gianluigi Robaldo, Gianluigi Pistillo, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemiti, Paolo Giannoccoli, Gaetano Re, Massimo Giovannelli, Pier Lacaita

Capitalia S.p.A., nelle persone dei Sigg. Matteo Basile, Miriam Travaglia, Valeria Ruggiero, Antonio Beraldi

e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA:

DIRCREDITO-FD, Giancarlo Mirandola, Agostino Cassarà, Maurizio Arena, Roberto Biccari, Giuliano Arosio, Salvatore Iaquinto, Giancarlo Procopio, Donato Forte, Fausto Benedetti,

FABI, Mauro Morelli, Pietro Mosca, Angelo Di Cristo, Franco Ottobre, Carmelo Raffa, Carola Tessadri, Ado Dalla villa, Cetty Di Benedetto, Stefano Cefaloni, Marco Muratore, Maurizio Carlucci, Massimo Giavarini

FALCRI, Alcardo Pelacchi, Sergio Cacialli, Angelo Peretti, Giuseppe Di Giacinto, Stefano Di Tommaso, Laura Tomaselli, Silvio Asto, Francesco Granzotto, Tommaso Cimmino, Gabriele Galli, Vittorio Mastroianni

FIBA/Cisl, Elena Vannucci, Sergio Girgenti, Ezio Massoglio, Gioacchino Sammarco, Pier Cesare Bottegal, Daniele Bedomi, Fabrizio Bernardini, Mauro Negri, Amedeo Iannicari, Francesco Paolo Domina

FISAC/Cgil, Franca Dellacasa, Nicola Maiolino, Andrea Bonansea, Fausto Ricci, Giusy Cucinotta, Francesco Re, Carlo Pretto, Achille Santulli, Gaetana Sicolo, Marco Bellomi, Marco Salvi, Enrico Modigliano, Teresa Potenza, Sergio Bui

SINFUB, Mario Guarino, Antonio Raccuglia, Stefano Maria Palmitessa, Antonio Barbato

SILCEA, Vincenzo Fusciardi, Nicolò Cavadi, Italo Centaro, Luigi Canadelli

UGL Credito Enrico Marongiu, Giuseppe Biamonte, Giovanni Scacciavillani, Giulio Giuliani, Alessio Storace

UILCA Mariangela Verga, Giuseppe Miraglia, Guido Decidue, Danilo Piazzesi, Giorgio Giovanardi, Giampiero Tirocchi, Giacomo Di Marco, Eliseo Tassan, Annalisa Polifroni, Salvatore Conidi, Carmen Schiavone

premesso che

- i Consigli di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di Capitalia S.p.A. hanno deciso - con delibere del 20 maggio 2007 - di procedere alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel prosieguo anche “UniCredit”, “Società incorporante” o “Società acquisente”) della Capogruppo Capitalia S.p.A. (nel prosieguo anche “Capitalia”, “Capitalia Holding” o “Società incorporanda”); in data 30 luglio 2007 le rispettive Assemblee hanno approvato l’operazione in parola e in data 25 settembre 2007 è stato siglato - avanti il Notaio - l’atto di fusione;

- detta fusione delle due aziende Capogruppo costituisce il primo passo del più ampio progetto di aggregazione tra i due Gruppi omonimi, che, per la sua complessità, è previsto che si attui attraverso fasi di realizzazione successive;
- l'efficacia dell'operazione si perfezionerà a far data dal 1° ottobre 2007;
- la Capogruppo UniCredit manterrà anche nel nuovo Gruppo la responsabilità di gestione, indirizzo e coordinamento, secondo il suo attuale modello;
- la riarticolazione della Capogruppo UniCredit avverrà mediante un processo a fasi successive articolato come segue:
  - \* le attività della Capogruppo Capitalia verranno assunte dalla Capogruppo incorporante che, senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività di holding, procederà a riarticolare le unità organizzative secondo il modello organizzativo UniCredit;
  - \* a seguire, le attività della Capitalia Holding verranno attribuite alle Società di competenza, possedute dalla Capogruppo incorporante, sempre secondo il modello organizzativo UniCredit;
- per effetto della fusione entreranno a fare parte del Gruppo UniCredit le società attualmente incluse nel Gruppo Capitalia;
- in relazione alla fusione, la Sede Legale di UniCredit sarà trasferita a Roma, mentre la Direzione Centrale verrà mantenuta in Milano;

tenuto conto che:

- il 9 luglio 2007 sono state avviate le procedure di legge e di contratto relative alla citata operazione societaria di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A.;
- nell'ambito del più complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007, da parte aziendale è stato deciso che, con decorrenza 1° ottobre 2007, il rapporto di lavoro del personale operante in Capitalia Holding sarà trasferito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. a UniCredit;
- 
- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della presente operazione comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso la Società incorporante;

le Parti  
in riferimento al trattamento del personale  
operante in Capitalia Holding

hanno convenuto,  
al termine di una complessa ed articolata fase di confronto,  
quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nella presente intesa in materia di previdenza, assistenza, coperture assicurative ed inquadramenti, nei confronti del personale di Capitalia S.p.A. il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UniCredit S.p.A. dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società incorporanda e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquisente.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UniCredit risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "*surplus*") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società incorporante di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa .....", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

*Norma transitoria*

Ai fini di cui sopra:

- la valorizzazione della quota del "surplus" del premio di rendimento legata alle presenze in servizio è effettuata prendendo a riferimento il numero delle presenze annue più elevato fra quelle registrate nell'ambito dell'ultimo quadriennio;
- per la determinazione dell'importo da mensilizzare si fa riferimento al profilo inquadramentale/retributivo al 30 settembre 2007;
- per la definizione della quota del "surplus" legata alla valutazione professionale che confluisce nell'assegno ad personam ex intesa di cui al presente articolo, si fa riferimento ai criteri già in uso presso Capitalia (valutazioni dell'ultimo quadriennio).

Le quote del “surplus” del premio di rendimento di cui all’art. 8, commi 1 e 4, nonché all’art. 9, ex Accordo 18 giugno 1992, prima di confluire in via definitiva nell’assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, vengono maggiorate del 4,5%.

#### Art. 4

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008, con riferimento all’esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori di Capitalia Holding il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UniCredit venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

- i nove dodicesimi di un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità di cui all’Accordo Capitalia del 21 febbraio 2007);
- i tre dodicesimi del premio medio erogato al personale di UniCredit (sulla base dei criteri e modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).

Con riferimento all’esercizio 2008 (erogazione 2009) a tutto il personale di UniCredit Holding – e quindi anche a quello di provenienza Capitalia Holding - si procederà all’applicazione dei criteri e delle modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).

#### Art. 5

A far tempo dalla data di trasferimento, il buono pasto verrà riconosciuto nelle seguenti misure:

- al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,29;
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 4,00.

Nell’assegno ad personam ex intesa di cui all’art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l’azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché – per il personale a tempo parziale – anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

#### Art. 6

Nei confronti dei lavoratori che, dal 1° ottobre 2007, venissero coinvolti in processi di mobilità territoriale, fermo quant'altro previsto dal Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007, verranno applicate le prassi in essere presso UniCredit.

#### *Norma transitoria*

I lavoratori che all'atto del conferimento siano destinatari di un trattamento di pendolarismo connesso a trasferimento pregresso continueranno a percepire il trattamento medesimo, secondo le originarie caratteristiche, sino alla naturale scadenza e/o, ove non prevista, al cessare della situazione oggettiva che ne ha determinato l'origine.

## Art. 7

Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso UniCredit.

Sulla tematica inquadramentale viene costituita un'apposita Commissione Tecnica tra le Parti firmatarie della presente intesa con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica – che saranno effettuate entro il 31 marzo 2008 - , le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse.

### *Norma transitoria*

Per il personale di provenienza Capitalia Holding sino allo scadere del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) continuano a produrre effetti eventuali preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi. Gli inquadramenti ed automatismi maturati in tale periodo temporale non comportano assorbimenti dell'assegno ex intesa di cui all'art. 3.

## Art. 8

Con decorrenza 1° gennaio 2008 i dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione saranno destinatari delle coperture assicurative previste per il personale della Società incorporante.

Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione la copertura "kasko" per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell'estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Società incorporante.

### *Norma transitoria*

Sino al 31 dicembre 2007 viene confermata l'applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso la Società incorporanda.

## Art. 9

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso la Società incorporanda, le Parti convengono che a favore dei dipendenti Capitalia oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società incorporanda, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

- misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino al 30 settembre 2007;
- misure previste da UniCredit per i periodi successivi.

Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di "fedeltà" presso la società incorporanda.

#### Norma transitoria

Il personale di provenienza Capitalia Holding che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell'azienda di origine; in tal caso, non si darà luogo all'erogazione del premio di fedeltà previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio.

#### Art. 10

Le Parti, in considerazione della complessità e dell'importanza della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria, concordano di avviare tempestivamente i lavori delle competenti Commissioni di studio previste dagli artt. 11 e 12 del Protocollo 3 agosto 2007 con l'intento di concludere i lavori delle stesse entro il 31 maggio 2008 pervenendo ad una disciplina coerente alle vigenti disposizioni di legge ed alla nuova struttura del Gruppo UniCredit.

In coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007, nei confronti del personale assunto nel Gruppo UniCredit a far tempo dal 1° ottobre 2007 – come pure del personale che a tale data non abbia altra forma di previdenza complementare/sanitaria – il Fondo Pensione di Gruppo ed UniCA costituiscono rispettivamente la forma previdenziale ed assistenziale di riferimento anche del nuovo Gruppo.

#### Dichiarazione a verbale

Per i lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding di provenienza Banco di Sicilia che all'atto del trasferimento in UniCredit siano destinatari delle prestazioni della Cassa assistenza BdS, da parte aziendale è stata fornita la disponibilità ad una ultrattività dell'applicazione sino al 31 dicembre 2008.

#### Art. 11

Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale, le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito di processi di riconversione e riqualificazione.

In tale ambito, da parte aziendale viene dichiarata la disponibilità ad attivare nella provincia di Roma un polo formativo quale centro di orientamento alla riconversione.

#### Art. 12

Con decorrenza 1° gennaio 2008 i dipendenti di Capitalia oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale della Società incorporante.

#### Art. 13

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 agosto 2007 e relativi allegati sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UniCredit

Capitalia

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere  
dell'Accordo di fusione Capitalia in UniCredit del 28 settembre 2007

#### Diritti in corso di maturazione

Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell'azienda di origine.

La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa

#### Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)

In virtù dell'accordo, l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).

Nel caso di passaggio da full-time a part-time l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l'assegno in parola viene adeguato al 100%.

#### Trattamento economico del IV livello III area

A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal termine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3Area 4Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali". Per la sua natura tale trattamento non assorbe l'assegno ad personam ex intesa (art. 3).

#### Provvidenze di studio

Per i lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding di provenienza Bipop Carire che all'atto del trasferimento in UniCredit risultino destinatari della provvidenza in parola, da parte aziendale è stata fornita la disponibilità ad una ultrattività dell'applicazione sino al 31 dicembre 2008 (ovvero data antecedente qualora sulla tematica intervenga diversa definizione).

#### Festività soppresse

A favore dei lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) viene mantenuta la previsione dell'ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppresse.

Surplus del premio di rendimento: erogazione quote voci annue relative ai primi nove mesi del 2007

Le OO.SS. hanno chiesto all'azienda di provvedere in tempi brevi (ove possibile già nei mesi di ottobre/novembre) alla liquidazione delle competenze relative ai primi nove mesi del 2007 delle voci aziendali annue che dal 1° ottobre 2007 verranno mensilizzate.

#### Premi di anzianità

Verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.

Le erogazioni, dal 1° ottobre 2007, saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.

Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.

#### Esempi

*Lavoratore/ lavoratrice Capitalia con 20 anni di anzianità:*

*al compimento del 25° anno di servizio complessivo:*

*per i primi 20 anni: 20/25 del 25% della RAL (sistema Capitalia)*

*per gli ultimi 5 anni: 5/25 del 28% della RAL (sistema UniCredit)*

*Lavoratore/lavoratrice Capitalia con 27 anni di anzianità*

*al compimento del 35° anno di servizio complessivo percepirà:*

*27/35 del 13% RAL (sistema Capitalia)*

*8/35 del 14% RAL (sistema UniCredit)*

*In alternativa il dipendente che maturi il 30° entro il 2010 può optare per la erogazione del premio al compimento del 30° anno di servizio (calcolato con i criteri Capitalia, vale a dire il 13% dell'ultima RAL).*

#### Bonus di fine rapporto

I lavoratori e le lavoratrici di Capitalia Holding che siano fruitori del cd bonus di fine rapporto (di cui alla lettera a latere dell'ex accordo di concentrazione del 1992) manterranno l'applicazione dello stesso per tutto il piano di integrazione (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Roma, 28 settembre 2007

UniCredit

Capitalia